

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2021-2023

Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Premessa

L'Amministrazione ha definito le previsioni di bilancio attenendosi alla normativa vigente in materia, tenendo conto :

- per le entrate correnti, del gettito ultimo accertato nel bilancio del precedente esercizio finanziario e delle modifiche al gettito delle stesse valutabili con riferimento alle norme legislative vigenti ed alle determinazioni adottate o che si intendono adottare in merito nel corrente esercizio;
- per le entrate destinabili ad investimento dei contributi e dei mezzi finanziari a tal fine reperibili;
- per le spese correnti, della necessità di soddisfare le esigenze dei pubblici servizi con criteri ritenuti idonei a conseguire il miglior livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse disponibili;
- per le spese di investimento, dei programmi che il Comune intende realizzare e delle disponibilità finanziarie;

In particolare che per quanto concerne le imposte e tasse comunali nonché le tariffe dei servizi l'Amministrazione si è attenuta alla normativa vigente mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse.

Inoltre l'Amministrazione si è attenuta a redigere un bilancio tecnico, che punta essenzialmente all'ordinaria amministrazione sia per il contenimento delle risorse a disposizione sia per il fatto che l'Amministrazione ha eseguito lavori di rilevante entità negli scorsi anni.

Le scelte politiche di programmazione e realizzazione degli interventi sul territorio e di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese costituiscono prerogativa esclusiva della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio.

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivare eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Il bilancio di previsione 2021-2023 disciplinato dal Dlgs 118/2011 e dal d.p.c.m. 28/12/2011. è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lg 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, ma tassativamente definita dalla normativa che si è posta essenzialmente come scopo il raggiungimento dell'armonizzazione contabile degli Enti. Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Nel Documento

Unico di Programmazione, dovranno pertanto essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà redazione e approvazione.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti spese potenziali, al fondo crediti dubbia esigibilità e ai criteri per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Il comma 821 della legge di bilancio 2019 dispone che gli Enti Locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, sostituendo la precedente regola del pareggio di bilancio secondo cui gli Enti dovevano conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. L'attestazione dell'equilibrio di bilancio viene prodotta con il prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

Inoltre la legge di bilancio 2019 consente ai Comuni di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrate e di spesa; si determina in tal modo un deciso allentamento dei vincoli di finanza pubblica imposto nel corso degli ultimi anni agli enti locali.

Per le entrate correnti per ciò che concerne le imposte si è tenuto conto del trend storico degli incassi e della legge di stabilità 2021. Si è pertanto nelle stime tenuto conto di quanto pubblicato sul sito del Ministero della Finanza Locale per la determinazione degli importi iscritti a bilancio per IMU, TASI e Fondo di Solidarietà Comunale

TARI

Nella previsione 2021 è stato messo come importo Euro 188.000,00.

Il D.L. 34 del 30.04.2019 (Decreto Crescita) ha previsto, all'articolo 15-bis, che i versamenti con scadenza precedente al 1 dicembre di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate nell'anno precedente e che i versamenti con scadenza successiva al 1 dicembre debbano avvenire sulla base delle tariffe approvate per l'anno in corso, a saldo della tassa dovuta per intero anno, con l'eventuale conguaglio di quanto già versato.

Le tariffe 2021 potranno quindi essere riscalate solo a decorrere dal 2 dicembre 2021. Pertanto si è ritenuto opportuno l'emissione di un acconto calcolato sulla base delle ultime tariffe approvate e il saldo, con la componente puntuale da riscuote dopo il 2 dicembre 2021.

Questa soluzione comporta i seguenti vantaggi:

1. Permette l'emissione di un acconto sulla base delle tariffe vigenti in tempi ragionevoli e con rate eventualmente distribuite durante l'anno;
2. E' conforme alla normativa
3. Permette alle amministrazioni di implementare, qualora non ancora fatto, la componente puntuale sugli applicativi di gestione TARI affinché sia disponibile per la fine dell'anno.

La Legge Regionale 1/2018 modificata della Legge Regionale 4/2021 ha individuato la conferenza d'ambito regionale quale Ente territorialmente competente, come previsto da ARERA.

Per l'anno 2021, nelle more dell'applicazione della presente legge il Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani fungerà ancora come tale.

Pertanto il comune riceverà dal Consorzio di Bacino il PEF che riporterà il totale del gettito 2021 diviso tra parte fissa e parte variabile. Il comune dovrà determinare la percentuale di parte variabile da attribuire alla componente puntuale della tariffa.

Una volta determinata la percentuale di parte variabile da attribuire alla componente puntuale e aver fissato i cosiddetti "conferimenti minimi" si potrà determinare il "costo al litro" e quindi il costo di ogni conferimento.

Fra le entrate extratributarie non vi sono divergenze sostanziali rispetto al del 2020 per proventi da beni o servizi, entrate da redditi di capitale e rimborsi di entrate correnti. Le spese correnti sono poste nel nuovo bilancio armonizzato e ripartite in missioni, programmi, titoli e macro aggregati e ricomprendono tutte le spese storiche dell'ente per ciò che riguarda soprattutto personale, utenze, acquisto di beni e servizi e ammortamenti.

Nuovo canone patrimoniale

L'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 160/2019, ha previsto, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, per i Comuni, Province Città metropolitane.

Il nuovo canone sostituisce la tassa o canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Pertanto sono state create le seguenti entrate :

"Canone occupazione spazi ed aree pubbliche" per canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e relativi a occupazione suolo, diffusione messaggi pubblicitari e ex affissioni per Euro 7.000,00;

"Proventi da concessioni su beni" per canone patrimoniale di concessione per occupazione aree e spazi destinati ai mercati per Euro 100,00

Per la parte capitale sono stati inseriti a Bilancio al titolo 4 delle entrate, proventi per oneri di Urbanizzazione oltre ai proventi dalla concessione di loculi del Titolo 3.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

A far data dall'anno 2021 la dalla legge 30/12/2018 n. 145 ed in particolare dall'art. 1 commi seguenti hanno stabilito che:

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono **calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le**

amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, **stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:**

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi **e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.** Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

868. A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

869. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

- a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
- b) con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei **servizi ispettivi di finanza pubblica** del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

L'accantonamento deve essere calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio 2021-2023 per acquisto di beni e servizi (macro aggregato 103) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

Tale operazione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per tutto l'esercizio, è obbligatorio nel caso in cui:

- l'ente presenti nel 2020 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. L'indicatore è diverso da quello determinato in base al Dpcm 22 settembre 2014 in quanto - a differenza di quest'ultimo - **considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate**. Tale calcolo avviene direttamente dalla piattaforma dei crediti commerciali. In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento va da un minimo dell'1% per ritardi non superiori a 10 giorni fino a un massimo del 5% per ritardi superiori a 60 giorni;
- l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2020, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del 2019 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti. Ricordiamo che l'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock di debito scaduto alla fine del 2020 non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;
- l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, in base al Dlgs 33/2013 (accantonamento pari al 5%).

Dalla PCC emerge che l'Ente nell'anno 2020 ha uno stock del debito che ammonta ad euro 100.010,90 rispetto allo stock del debito al 31/12/2019 che ammontava ad euro 38.347,84.

L'indicatore dei pagamenti risultante al 31/12/2020 dalla PCC è così determinato;

tempo medio ponderato di pagamento 48gg

tempo medio ponderato di ritardo 46 gg

L'imponibile degli stanziamenti 2021 del macro aggregato 103 depurato delle spese previste con entrate vincolate ex art 180 comma 3 lettera d) del Tuel ammonta ad euro 464.530,00

La quota da accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali per l'anno 2021 ammonta ad euro 8.400,00 evidenziando che è in corso una bonifica dei dati della piattaforma al fine di aver un allineamento con la contabilità dell'Ente (anni di riferimento 2019-2020)

Il fondo di garanzia debiti commerciali anno 2021 per la somma di Euro 8.400,00 è stato così determinato :

Euro 464.530,00 imponibile del macro aggregato 103, depurato delle spese finanziate da entrate con vincolo specifico di destinazione come da comma 863 e precisamente le entrate derivante dalle sanzioni codice della strada come stanziato in bilancio di previsione 2021.

La somma da depurare è di Euro 46.500,00 pertanto l'imponibile risultante è di Euro 418.030,00 su cui applicare il 2% come da comma 862 in premessa indicato essendo i giorni 16 quindi compresi tra undici e trenta;

Tali somme confluiranno nel risultato di amministrazione vincolato e saranno liberate solo nel momento in cui si accerterà il rientro nei parametri di legge; nel corso dell'esercizio l'imponibile della macro aggregato 103, depurato delle spese finanziate da entrate con vincolo specifico di destinazione, aumenterà l'importo accantonato sarà proporzionalmente adeguato.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (FCDE)

Il nuovo sistema contabile armonizzato prevede la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.

Per il 2021 si deve accantonare l'intero importo e per il calcolo si utilizza solo il metodo della media semplice. Inoltre come previsto dall'art. 107-bis del DL 18/2020 a decorrere dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli I e III stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Questo Comune in aderenza al principio di prudenza, provvede attraverso la destinazione di una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato alla copertura di crediti con potenziali sofferenze relativi prevalentemente alla TARI ed alle sanzioni relative alle violazioni del codice della strada. Sono state correttamente individuate le entrate previste in bilancio che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, su tali entrate è stato calcolato il fondo per euro 93.378,70.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV

Il Fondo Pluriennale Vincolato è costituito per la parte corrente ad indennità di risultato e produttività ed è di Euro 11.000,00.

Il totale complessivo del fondo pluriennale vincolato per la parte in conto capitale è di Euro 45.028,16 e riguarda lavori di completamento ristrutturazione asilo infantile.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio 2020 ammonta a 553.266,49 mentre la parte disponibile ammonta a euro 408.118,79.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Per quanto riguarda la composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018 si rileva:

- **Parte accantonata:**

FCDE al 31/12/2020 euro 93.378,70
Fondo Anticipazioni Liquidità DL 35/2013 e sm euro 4.748,92
Fondo contenzioso euro 1.000,00
Altri accantonamenti euro 21.691,49

Totale parte accantonata euro 120.819,11

- **Parte destinata agli investimenti euro 24.328,59**

Totale parte disponibile euro 408.118,79

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, di cui i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei siti internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a del Tuel.

A tal fine si evidenziano come enti ed organismi strumentali quelli inerenti:

- Consorzio di Bacino Via PLANA 22 15100 Alessandria PI 80052380062
- Consorzio Intercomunale Serv. Socio Assis.Via Galimberti 2/a 15100 Alessandria PI 01740340060

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Si evidenzia che con delibera n. GC28 del 28.12.2017, esecutiva, viene stabilito il perimetro di consolidamento degli enti, degli organismi strumentali, aziende e società controllate, da includere nel bilancio consolidato. La successiva delibera n. GC25 del 27/09/2018, esecutiva, ha ridefinito l'individuazione degli enti, degli organismi strumentali, aziende e società controllate da includere nel bilancio consolidato con i nuovi valori delle società.

Si evidenzia che con delibera CC 18 del 22.10.2020 "Bilancio consolidato. Non approvazione", esecutiva.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Lavori di completamento ristrutturazione asilo infantile (finanziati con avanzo 2019) per euro 45.028,16

Programmazione opere pubbliche anni 2021-2023

Anno 2021 euro 100.000,00

Messa in sicurezza loculi cimitero comunale (finanziamento statale L. 160/2019 art. 1 commi 29-37 e Decreto del Ministero Interno dell' 11.11.2020 contributi a aggiuntivi)

Anno 2022 euro 50.000,00

Manutenzione straordinaria beni patrimoniali (finanziamento statale L. 160/2019 art. 1 commi 29-37)

ALLEGATO 1 – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-23 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI OVIGLIO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma DISPONIBILITA' FINANZIARIA PRIMO ANNO 2021	Arco temporale di validità del programma DISPONIBILITA' FINANZIARIA SECONDO ANNO 2022	Arco temporale di validità del programma DISPONIBILITA' FINANZIARIA TERZO ANNO 2023	Arco temporale di validità del programma IMPORTO TOTALE
Stanziamenti di bilancio	Euro 100.000,00	Euro 50.000,00	0	Euro 150.000,00
Totali	Euro 100.000,00	Euro 50.000,00	0	Euro 150.000,00

CONCLUSIONI

Con la nota integrativa si è cercato di rendere edotti gli amministratori, in modo sintetico, sulle principali voci inerenti il bilancio, e a tal fine si allega il "Quadro generale riassuntivo (anno 2021-2022-2023)" riportante il riepilogo per Titoli delle entrate e spese previste in Bilancio e ne evidenzia i rispettivi pareggi degli stanziamenti di previsione come previsto dalla normativa vigente.

Il Responsabile finanziario
Emilia Gatti